



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

Il Giudice Dott. Tullio Perillo

letti gli atti e i documenti della causa iscritta al n. 14116/2015 RGL pendente
tra

**APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS e ASGI – ASSOCIAZIONE STUDI
GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE**

Avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri

e

REGIONE LOMBARDIA

Avv.to Maria Lucia Tamborini

nonché

COMUNE DI MILANO

sciogliendo la riserva assunta in data 8.3.2016 così rileva.

Con ricorso ai sensi dell'articolo 28 D.lgs 150/11 e dell'articolo 44 D.lgs 286/89, depositato in data 22.12.2015, APN - AVVOCATI PER NIENTE ONLUS e ASGI – ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE hanno convenuto in giudizio REGIONE LOMBARDIA e COMUNE DI MILANO per l'accertamento del carattere discriminatorio: a) della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/4145 dell'8 ottobre 2015 nella parte in cui, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, prevede, per i soli cittadini di paesi extra UE, il requisito dell'esercizio di una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo nonché il requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni in Lombardia e b) della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/4152 dell'8 ottobre 2015 nella parte in cui prevede, per l'accesso al bonus bebè regionale, il requisito di cinque anni continuativi di residenza nella Regione Lombardia di entrambi i genitori del nuovo nato; hanno quindi chiesto di ordinare a REGIONE LOMBARDIA e COMUNE DI MILANO di modificare la determinazione dirigenziale n. 127 del 28/10/15, abolendo i requisiti sopra indicati nonché alla Regione Lombardia di modificare le sopra citate delibere, ordinandosi alle convenute





di prorogare o riaprire termini per la presentazione delle domande ovvero condannandole a pagare ai richiedenti il relativo danno.

Si è costituita in giudizio REGIONE LOMBARDIA contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; COMUNE DI MILANO è invece rimasto contumace.

Il ricorso, nei limiti e per i motivi di seguito esposti, è fondato.

Per quanto di interesse, nel presente giudizio viene dedotta la natura discriminatoria di due delibere assunte dalla REGIONE LOMBARDIA.

In particolar modo, i ricorrenti hanno richiamato la delibera della giunta regionale n. X/4154 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in data 19/10/15, che, in tema di reddito d'autonomia e determinazioni in merito alle politiche abitative, nell'ambito del progetto di riduzione per il 2015 dell'incidenza del canone d'affitto sul reddito delle famiglie particolarmente disagiate, riconosceva ai conduttori titolari di contratti di locazione efficaci e registrati stipulati per unità immobiliari situate in Lombardia, un contributo riconosciuto tanto ai cittadini italiani che comunitari nonché ai cittadini di paesi extra UE, salvo che solo nei confronti di questi ultimi veniva richiesto, quale ulteriore requisito, quello di *esercitare una regolare attività lavorativa, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia.*

Il COMUNE DI MILANO, per l'effetto, assumeva la determinazione dirigenziale n. 127 del 28/10/15 richiamando espressamente il contenuto del bando regionale.

I ricorrenti hanno inoltre censurato la delibera regionale n. X/4152 pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia in data 14/10/15 avente ad oggetto misure di sostegno della famiglia per favorire il benessere e l'inclusione sociale, istitutiva di un contributo economico *una tantum* per sostenere le famiglie durante la crescita dei bambini nati tra l'8/10/15 e il 31/10/15; tale delibera prevedeva quali requisiti la residenza continuativa di entrambi i genitori nella Regione Lombardia da almeno cinque anni.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Preliminarmente deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario contestata dalla convenuta REGIONE LOMBARDIA.





A tale riguardo, sia sufficiente richiamare il seguente consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: *L'azione proposta in relazione alla denunciata natura ritorsiva del provvedimento con cui un Comune - dopo l'istituzione di un c.d. "bonus bebè" riservato a famiglie con almeno un genitore italiano, ed a seguito di ordine giudiziale di estensione del beneficio anche alle famiglie composte da genitori stranieri - aveva, viceversa, deliberato di revocarlo per tutte le famiglie, sia italiane che straniere, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia nella fase cautelare rivolta all'ottenimento di un provvedimento anticipatorio urgente, sia nella successiva fase della cognizione piena, così come previsto nell'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, in considerazione del quadro normativo costituzionale (art. 3 Cost.), sovranazionale (Direttiva 2000/43/CE) ed interno (art. 3 e 4 del d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215 nonché l'art. 44 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) di riferimento, che configura il diritto a non essere discriminati come un diritto soggettivo assoluto; né la giurisdizione può essere negata ai sensi degli artt. 4 e 5 del r.d. n. 2248 del 1865 all. E, in quanto il giudice ordinario è tenuto alla disapplicazione incidentale del provvedimento emesso in violazione del principio di parità ai fini della tutela dei diritti soggettivi controversi, pur non interferendo nella potestà della P.A. (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 3670 del 15/02/2011).*

Tantomeno, ad avviso del giudicante, può dubitarsi della competenza funzionale del Giudice del Lavoro con riferimento ad entrambe le provvidenze economiche evocate in giudizio dai ricorrenti.

Sia sufficiente evidenziare che nella stessa ordinanza da ultimo richiamata (avente ad oggetto il regolamento di giurisdizione nell'ambito di un giudizio introdotto con riferimento alla dedotta natura discriminatoria del bonus bebè in forza di delibera del Comune di Brescia) si dava espressamente atto della riconducibilità della fattispecie alla nozione di contributo assistenziale.

In ogni caso, giova osservare che, pur in difetto di una norma generale che fornisca la nozione di contributo assistenziale ovvero di prestazione sociale, può senza dubbio convenirsi con quanto sostenuto dalla difesa di REGIONE LOMBARDIA in sede di discussione, ove si è evidenziato che un intervento di sostegno al reddito da parte di una pubblica amministrazione può assumere la natura di intervento assistenziale allorquando sia finalizzato a tutelare la condizione e situazione economica disagiata del destinatario.





In altri termini, in tali casi le istituzioni (nazionali, regionali o locali) intervengono, di regola attraverso contributi economici, a fronteggiare determinate situazioni di bisogno.

Nel caso di specie, tanto il bonus affitti che il bonus bebè rappresentano interventi senza dubbio finalizzati a fronteggiare situazioni di povertà e, nel primo caso, al fine di tutelare il diritto alla casa nel caso dell'inquilino moroso e, nell'altro, a tutelare il nucleo familiare che vede (sempre in contesti caratterizzati da situazioni bisognose) nella tutela del nascituro una forma di assistenza sociale.

Nel merito, si osserva quanto segue.

1) SUL BONUS AFFITTI

Per quanto concerne la prima delibera oggetto di censura nel presente giudizio (n. X/4154) deve convenirsi con la difesa della parte ricorrente circa l'evidente natura discriminatoria di tale provvedimento.

Si osserva, in particolare, che l'art. 41 del D.lgs 286/98 riconosce che *gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale.*

La Legge 328/00 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), così prevede, all'articolo 1, comma 1: *La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.*

È significativo notare che la norma in commento non distingue tra cittadini nazionali, comunitari o stranieri, rivolgendosi, al contrario, indiscriminatamente *alle persone e alle famiglie*, così evidentemente valorizzando la finalità della previsione normativa, volta a preservare valori costituzionali riconosciuti all'individuo anche nell'ambito del naturale contesto sociale costituito dalla famiglia.

La legge in commento prevede poi, all'articolo 2, che *hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle*





leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Risulta pertanto evidente che, nell'ambito della normativa in commento, l'unico requisito che lo straniero deve possedere per usufruire delle prestazioni sociali è rappresentato dalla titolarità del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Né può accogliersi la tesi difensiva della parte convenuta secondo cui non si potrebbe ritenere applicabile tale normativa al caso di specie in quanto il bonus affitti (ma analoghe considerazioni possono svolgersi per quanto concerne il bonus bebè di cui in prosieguo) non rappresenterebbe una prestazione essenziale secondo l'elenco dell'articolo 22 della medesima legge.

Sia sufficiente osservare che la convenuta indebitamente pare sostenere che ogni forma di prestazione sociale debba essere considerata anche essenziale, laddove quest'ultima categoria non ne è che una *species* sostanzialmente finalizzata ad individuare i livelli minimi di intervento sociale che devono essere garantiti, senza tuttavia assumere carattere di esclusività.

Diversamente opinando, verrebbe inevitabilmente vanificato il principio del sopra citato articolo 1 ove, affianco agli interventi e servizi sociali che la Repubblica garantisce, vi è comunque l'affermazione del principio della possibilità di promozione di ulteriori interventi volti (anche) a ridurre o eliminare situazioni di bisogno e povertà che, proprio perché ispirati non già ad un obbligo bensì a una facoltà di ulteriore intervento, per definizione non rappresentano livelli essenziali salvo tuttavia ispirare comunque l'intervento statale, regionale e locale.

In tale quadro, deve poi richiamarsi la previsione dell'articolo 3 D.lgs 215/03 a mente del quale la parità di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica (nei termini di cui al precedente articolo 2 che fornisce la definizione di discriminazione diretta e indiretta) concerne, tra gli altri, anche l'ambito delle *prestazioni sociali* (lett. g).

Risulta quindi evidente che il quadro normativo generale di riferimento (peraltro, in larga parte, di derivazione europea) tende a escludere la possibilità che la sola condizione di straniero possa rappresentare un elemento che, direttamente o indirettamente,





pregiudichi la possibilità di accedere a misure assistenziali se non entro i già richiamati limiti dell'articolo 41 TU Immigrazione (ovvero, per quanto di interesse, il permesso di soggiorno di almeno un anno).

Ad avviso della Regione convenuta (che sul punto ha richiamato un precedente conforme di questo stesso Tribunale, ovvero l'ordinanza resa nell'ambito del giudizio RG 9/2/05/15, estensore Di Lorenzo, che ha respinto analoghe domande dei ricorrenti relative ad un provvedimento precedente quello in questa sede censurato) risulterebbe ostativo all'accoglimento del ricorso quanto previsto dalla Direttiva 2003/109/CE che, nel prevedere all'art. 11, comma 1, il diritto del soggiornanti di lungo periodo al godimento dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto concerne, (anche) le prestazioni sociali, nondimeno al successivo comma 4 prevede la possibilità per gli Stati membri di limitare la parità di trattamento, nell'ambito delle prestazioni sociali, alle *prestazioni essenziali*.

Va innanzitutto osservato che è evidente che la norma non prevede certamente un obbligo bensì la facoltà che lo Stato membro introduca una limitazione alla parità di trattamento nell'ambito delle sole prestazioni essenziali, fermo restando che detta limitazione non può che derivare da una fonte primaria proprio perché trattasi di una deroga al principio generale.

Ora, è noto che la citata direttiva è stata attuata nell'ordinamento interno attraverso il D.lgs n. 3/2007 che, del tutto conformemente alla previsione Europea, ha effettivamente previsto, all'articolo 9, comma 12, che il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, possa godere, per quanto di interesse, delle prestazioni di previdenza sociale *salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale*.

Ebbene, ad avviso del giudicante la norma non rappresenta espressamente una deroga introduttiva della limitazione, per il cittadino straniero, di accedere alle misure di protezione sociale se non nei limiti delle prestazioni essenziali, non a caso non richiamate nella norma che, anzi, individua un ampio catalogo di misure godibili dallo straniero senza ulteriori limitazioni, ferma la sola necessità di una presenza effettiva sul territorio.





A tale ultimo riguardo, la difesa di REGIONE LOMBARDIA ha eccepito che non vi fosse nessuna ragione ostativa a che la Regione potesse richiedere *requisiti più stringenti in ordine alla "stabilità" sul territorio lombardo dei richiedenti*.

Ebbene, ad avviso del giudicante, in linea di principio, l'introduzione di tale ultimo requisito potrebbe anche ritenersi consentita nell'ambito di una misura volta a valorizzare la permanenza sul territorio regionale del richiedente nell'ottica di un giudizio prognostico circa la persistenza della residenza anche successivamente al riconoscimento della misura, anche nell'ottica di evitare possibili abusi.

Non senza considerare i fin troppo noti limiti imposti alle Regioni dal Patto di Stabilità e la conseguente ristrettezza delle risorse finanziarie che, di un anno in anno, possono essere messe a disposizione pur nell'ambito di misure di sostegno al reddito, potendo quindi ritenersi consentita una restrizione della platea dei destinatari di una determinata provvidenza (eventualmente, come nel caso in commento, privilegiando coloro che risiedono sul territorio nazionale e regionale da un certo periodo di tempo) allorquando un eccessivo ampliamento possa, di fatto, pregiudicare l'effetto dell'intervento normativo regionale, in quanto la distribuzione delle risorse messe a disposizione, per una platea eccessivamente allargata, di fatto rischierebbe di vanificare la *ratio* dell'intervento.

Tuttavia, è fin troppo evidente che, se questa fosse la tesi, un tale intervento sarebbe senza dubbio sottratto a ragioni di censura nella misura in cui non operasse distinzione alcuna tra cittadini (nazionali o europei) e stranieri il che, come sopra ampiamente visto, non si è verificato nel caso di specie.

Se invece la tesi difensiva della convenuta fosse da intendersi nel senso di equiparare il requisito della *stabilità* con quello della *effettiva residenza* (come visto, richiamato dal D.lgs 3/07), vi sarebbe una indebita sovrapposizione di due concetti ontologicamente distinti.

Difatti, non deve mai dimenticarsi che, per la normativa europea e nazionale sopra richiamata, l'accesso alla prestazione sociale in commento è comunque da riconoscersi agli stranieri titolari di un permesso di lungo soggiorno e che detta titolarità è senza dubbio di per sé già idonea a soddisfare il requisito della stabilità, da intendersi come non occasionalità ed episodicità della presenza sul territorio nazionale.

Al contrario, l'effettività della residenza (che, per quanto visto, è requisito che, a tutto concedere, sarebbe stato lecito pretendere che lo straniero dimostrasse di





possedere) attiene invece alla verifica della concreta sussistenza di tale residenza evidentemente non limitata al mero dato formale.

Non può esservi dubbio che l'effettività della residenza nulla abbia a che vedere con la necessità di risiedere da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero 5 in quello della regione, essendo solo la prima riferibile al concetto di concreta attualità invece estraneo al secondo relativo alla pregressa residenza per un minimo periodo di tempo.

Ne deriva quindi che la pretesa della delibera in commento di introdurre un ulteriore requisito oltre a quello della effettività della residenza non può ritenersi coerente con il dato della normativa primaria richiamata.

Ad analoghe conclusioni deve poi giungersi anche con riferimento alla richiesta di dimostrare il possesso di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo di natura non occasionale.

Anzi, tale ultimo requisito risulta ancor più illogico e pregiudizievole della posizione dello straniero, se si considera che rischia con tutta evidenza di vanificare la *ratio* della delibera regionale in questa sede censurata giacché, essendo quest'ultima finalizzata a garantire una misura di sostegno dell'inquilino moroso in difficoltà e ristrettezze economiche, la pretesa che (il solo straniero) debba essere titolare di un rapporto di lavoro non trova giustificazione alcuna.

Entrambi i requisiti, pertanto, sono idonei a pregiudicare la posizione dello straniero oltre i limiti consentiti dalla normativa europea e nazionale.

La Regione, nella propria memoria, ha evidenziato che il requisito in questa sede contestato sarebbe la semplice riproposizione di quanto già previsto dal legislatore nazionale nel D.lgs 112/2008, commi 2 e 13, in tema di edilizia residenziale pubblica.

Ebbene, effettivamente il comma 2 individua quali soggetti destinatari delle misure, tra gli altri, gli *immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione* laddove il comma 13 (introdotto dalla legge di conversione 133/2008) così prevede: *Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza*





da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Tuttavia, il richiamo effettuato dalla parte convenuta non è pertinente, in quanto la citata normativa concerne una fattispecie differente quale quello dell'edilizia residenziale pubblica e non certamente le misure in questa sede oggetto di censura.

Non senza considerare che, a tutto concedere (e a prescindere da ogni valutazione di costituzionalità della norma non rilevante in questa sede), si potrebbe sostenere che solo limitatamente alla problematica dell'edilizia residenziale pubblica il legislatore (nazionale) abbia inteso introdurre una deroga specifica ed espressa secondo le previsioni dell'articolo 11, comma 4, della direttiva 2003/109/CE.

Trattandosi di una deroga al principio generale, non è certamente ammissibile una interpretazione estensiva e analogica con riferimento ad una differente fattispecie quale quella disciplinata dalla REGIONE LOMBARDIA.

La circostanza è comunque rilevante ma, a ben vedere, in senso difforme rispetto alla tesi sostenuta da tale convenuta, in quanto nel caso di specie è la stessa REGIONE LOMBARDIA ad evidenziare che la fonte normativa del DGR n. 4154 è rinvenibile nella legge 431/1998, il cui articolo 11 istituisce il fondo nazionale finalizzato la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione dovuti ai proprietari che non prevede nessuna ulteriore restrizione per l'accesso per quanto concerne gli stranieri ma semplicemente, rimanda ad un decreto ministeriale l'individuazione dei parametri economici, estranei nell'ambito del presente giudizio.

Resta quindi confermata la circostanza che difetta, nell'ordinamento interno, una norma nazionale con la quale lo Stato Italiano abbia mai inteso derogare, nell'ambito della fattispecie in esame, alle previsioni dettate a livello europeo e nazionale nell'ambito della parificazione della posizione degli stranieri con i cittadini.

È quindi evidente che i cittadini stranieri, allorché la loro presenza sul territorio nazionale sia non occasionale ed episodica (come reso evidente dal richiamo all'articolo 41 del D.lgs 298 cit) possono e devono godere di una parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali e comunitari nell'ambito della misura di sostegno in commento.

Ebbene, in forza di quanto sopra argomentato, la delibera della Regione n. X/4154, nell'introdurre solo per i cittadini stranieri la necessità dell'esercizio di una regolare





attività lavorativa nonché il requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Lombardia, introduce una disposizione dal carattere discriminatorio, irragionevole e non altrimenti giustificabile.

Così strutturata la norma appare infatti finalizzata ad ostacolare l'accesso ai benefici per gli stranieri in maniera assolutamente irragionevole ed afflittiva e non può quindi che essere oggetto di censura.

La domanda in commento deve pertanto trovare accoglimento, con le conseguenze che poi verranno evidenziate.

2) SUL BONUS BEBE'

Per quanto concerne invece la censura avanzata dai ricorrenti rispetto alla delibera n. X/4152 introduttiva del cd *bonus bebè*, si osserva quanto segue.

Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la delibera non introduce nessuna misura direttamente afflittiva per gli stranieri ma unicamente il requisito (previsto anche per i cittadini nazionali o comunitari) della residenza continuativa nella Regione Lombardia da almeno 5 anni per entrambi i genitori.

Ebbene, può anche convenirsi con i ricorrenti che un requisito di tal fatta, benché i destinatari siano indiscriminatamente i cittadini e gli stranieri, possa in ipotesi rappresentare una discriminazione indiretta allorquando, in concreto, possa ritenersi che la sua introduzione (formalmente neutra) abbia quale conseguenza l'introduzione di una misura pregiudizievole per i soli cittadini stranieri.

Tuttavia deve ricordarsi che la normativa regionale in commento rappresenta una forma di *iniziativa straordinaria* di sostegno alle famiglie.

Non v'è dubbio, ad avviso del giudicante, che debba riconoscersi alla Regione la possibilità di limitare la platea dei destinatari allorquando detto intervento straordinario debba necessariamente essere temperato con gli stretti vincoli di bilancio che, come già accennato nei paragrafi precedenti dedicati al bonus affitti, oramai sugli enti.

Pertanto, nell'ambito del generale programma di assistenza alle famiglie, ben può ritenersi sorretto da razionalità e ragionevolezza un intervento che introduca, per tutti i richiedenti, particolari condizioni per consentire l'accesso alla misura assistenziale.

Secondo la tesi della parte ricorrente sarebbe stata posta in essere una discriminazione indiretta in quanto il requisito della residenza andrebbe letto in uno con i





dati statistici, dai quali emerge che la residenza da almeno cinque anni vedrebbe interessati il 14,76% dei cittadini stranieri regolarmente residenti in Lombardia a fronte dello 0,07% dei cittadini italiani.

Tuttavia si osserva che il dato statistico non risulta così significativo (nemmeno secondo le previsioni dell'art. 28 D.lgs 150/11) in quanto la percentuale degli stranieri interessati rispetto al totale rappresenta comunque una minima parte, tale da non consentire di ritenere che l'intervento normativo in commento abbia avuto quale fine quello di pregiudicare il cittadino straniero.

Né valga invocare la convenzione ONU sulla tutela dei diritti del fanciullo, soprattutto allorquando, come visto, la misura in commento comunque è indirizzata indiscriminatamente a tutti i nuclei familiari, limitando tuttavia la platea dei destinatari sulla base di un requisito che, come già sopra accennato, ragionevolmente vede la Regione favorire la misura di sostegno in commento dovendola tuttavia contemperare con le necessità di equilibrio finanziario di cui si è già dato sopra..

Il fatto poi che la Regione sia intervenuta prevedendo il requisito della residenza quinquennale per entrambi i genitori e, così, secondo la tesi del ricorrente, pregiudicando ulteriormente i genitori stranieri, rappresenta sostanzialmente una petizione di principio non altrimenti sostenuta da allegazioni e deduzioni valutabili nel presente giudizio.

Per quanto detto la domanda in commento va senza dubbio respinta.

Il ricorso pertanto merita accoglimento solo e limitatamente alle censure relative alla delibera *fondo affitti*.

Quanto alle conseguenze del presente accertamento, va ricordato che l'articolo 43 TU immigrazione, è finalizzato ad evitare forme di discriminazione, ivi comprese quelle fondate sul requisito della nazionalità, che compromettano il libero esercizio dei diritti, così creando condizioni svantaggiose sostanzialmente fondate (per quanto di interesse nel presente giudizio) sul solo requisito della nazionalità, senza che possa assumere rilievo alcuno il profilo soggettivo del soggetto agente, rilevando unicamente la circostanza che, sotto il profilo oggettivo, sia stata posta in essere una discriminazione.

Il successivo articolo 44 nonché l'articolo 28 D.lgs 150/11, prevedono che in tale ipotesi il Giudice emetta i provvedimenti richiesti e quelli comunque ritenuti opportuni per rimuovere gli effetti del provvedimento discriminatorio.





Pertanto REGIONE LOMBARDIA e COMUNE DI MILANO vanno condannate a modificare rispettivamente la delibera X/4154 dell'8.10.15 e la determinazione dirigenziale n. 127 del 28/10/15 nella parte in cui prevedono, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, il requisito dell'esercizio di una regolare attività lavorativa nonché il requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero di 5 anni nella Lombardia, riaprendo i termini per l'accesso a tale beneficio e consentendo quindi ai cittadini stranieri interessati di accedervi, pubblicando l'ordinanza sui rispettivi siti affinché ne sia data adeguata conoscenza.

Le spese di lite vengono tra le parti compensate per la metà (attesa la reiezione di parte delle domande dei ricorrenti) e per la restante metà seguono la soccombenza le convenute vengono liquidate come da dispositivo in favore dei procuratori antistatari.

PQM

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la natura discriminatoria della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. X/4145 dell'8/10/15 nonché della Determinazione dirigenziale del COMUNE DI MILANO n. 127 del 28/10/15 nella parte in cui prevedono, per i soli cittadini stranieri, ai fini dell'accesso al contributo sul canone di locazione, il requisito dell'esercizio di una regolare attività lavorativa nonché il requisito della residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero di 5 anni nella Lombardia, e per l'effetto ordina alle convenute di riaprire i termini per l'accesso a tale beneficio, consentendo quindi ai cittadini stranieri interessati di accedervi, pubblicando l'ordinanza sui rispettivi siti;

respinge per il resto il ricorso;

compensate tra le parti le spese di lite per la metà, condanna le convenute in solido tra loro a rimborsare ai ricorrenti la restante metà delle spese che liquida in complessivi € 2000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Si comunichi alle parti.

Milano, 11.3.2016

Il Giudice
Tullio Perillo

